

NORME SULL'IVA UE NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI TRANSFRONTALIERA

L'internazionalizzazione sempre crescente nel settore economico comporta un aumento delle prestazioni di servizi transfrontaliere (dal punto di vista dell'Unione europea), per esempio in caso di lavori di montaggio, riparazioni o consulenze. L'imposizione dell'IVA gioca un ruolo fondamentale per il corretto svolgimento di queste operazioni.

Per un'imposizione corretta dell'IVA occorre identificare il tipo di servizio prestato e lo stato dell'utente (soggetto all'obbligo fiscale oppure soggetto passivo). Questo fattore determina in quale Paese il servizio sarà tassato.

Vige il principio applicato alle prestazioni di servizi transfrontaliere ad aziende (B2B), secondo cui queste sono soggette all'imposta sul valore aggiunto nel *luogo di domicilio del destinatario della prestazione (committente)*. Tuttavia a questa regola di base si aggiungono numerose eccezioni.

Trovate di seguito alcune disposizioni nel settore B2B, basate sull'esempio della Germania (possono esserci variazioni secondo i Paesi):

Principio del luogo del destinatario (principio del domicilio)

- servizi di consulenza;
- servizi di comunicazione;
- servizi informatici;
- servizi pubblicitari;
- brevetti, diritti d'autore
- servizi elettronici (ad es. prestazioni cloud).

Concretamente, un'impresa svizzera che presta uno dei servizi sopra citati ad un'impresa in Germania, fornisce un servizio tassabile in Germania per cui il cliente tedesco è debitore d'imposta. La fattura dovrà per tanto essere esente da IVA. La seguente dicitura dovrà figurare sulla fattura (secondo l'IVA europea): "**Inversione contabile del destinatario**" oppure "**reverse charge**". Il **destinatario della fattura** dovrà fatturare l'IVA secondo la procedura del "reverse charge". Questa procedura vale per tutti i servizi che sottostanno alla regola di base.

Lavori a oggetti mobili / riparazioni *in loco presso il cliente* (B2B)

Sono fatturati come da regola di base (procedura del reverse charge).

Luogo dell'esecuzione dell'attività (B2B)

- per esempio in caso di:
- prestazioni artistiche, scientifiche o attività accademiche;
 - congressi o seminari all'estero.

Sono fatturati come da regola di base (procedura del reverse charge).

Luogo in cui si trova l'oggetto (B2B)

- in caso di servizi immobiliari, per esempio:
- servizi di costruzione e di montaggio;
 - affitto;
 - perizia.

Sono fatturati come da regola di base (procedura del reverse charge).

→ In alcuni stati, la procedura del reverse charge non può essere applicata per determinati servizi, ad esempio in Grecia, Lussemburgo e in altri Paesi. È quindi indispensabile chiarire individualmente quest'aspetto.

**Principio della sede dell'impresa
(principio del luogo del prestatore)**

regola di base per servizi non ad
imprenditori

La fatturazione va eseguita conteggiando l'IVA locale (IVA del Paese in cui ha sede il fornitore della prestazione).

Switzerland Global Enterprise
ExportHelp
Hotline: 0844 811 812
exporthelp@s-ge.com
www.s-ge.com/exporthelp

Aggiornato al 01.03.2017

77534546776546776879465440786594363366
17565455313898043198856793300240643016304618419
9461463745687812649856386236198056342218966
08165222509786756535678965123546336
1793367780024065223467567778238163967795

SWISS
VAT